



## APPROFONDIMENTO

# Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali

di Piergiorgio Valente

**Lo scambio di informazioni automatico (o c.d. "routine exchange") implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. L'obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giuridico in una disposizione convenzionale bilaterale *ad hoc*.**

### 1. Premessa

Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nell'**art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE** ("Modello OCSE")<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Secondo l'art. 26 del Modello OCSE:

"1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni prevedibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'Autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti le imposte di cui al primo periodo, o delle decisioni

La regola fondamentale concernente lo scambio di informazioni è inclusa nel primo periodo del paragrafo 1 secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno scambiare le **informazioni** prevedibilmente **rilevanti** per assicurare la corretta applicazione delle dispo-

di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od Autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se l'informazione è richiesta da uno Stato contraente in conformità a questo Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà ogni mezzo per ottenere l'informazione richiesta, anche se questo altro Stato non necessita dell'informazione per motivi fiscali interni. L'obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 3, ma in nessun caso tali limitazioni possono essere interpretate al fine di consentire a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire l'informazione per il solo fatto di non avere alcun interesse nell'informazione stessa.

5. In nessun caso le disposizioni di cui al paragrafo 3 possono essere interpretate al fine di consentire a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire l'informazione per il solo fatto che questa è detenuta da una banca, da altro istituto finanziario, interposto o da persona che agisce in qualità di agente o di fiduciario o perché è relativa agli interessi proprietari di una persona".

zioni della Convenzione ovvero delle legislazioni interne degli Stati Contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati. Lo *standard* di “**prevedibile rilevanza**” consente la massima estensione possibile dello scambio di informazioni in materia fiscale e, nel contempo, chiarisce che gli Stati contraenti non sono liberi di intraprendere “spedizioni di pesca”<sup>2</sup> ovvero di richiedere informazioni che difficilmente saranno rilevanti con riferimento a profili fiscali del contribuente<sup>3</sup>.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 9 del Commentario all’art. 26 del Modello OCSE, la regola posta nel paragrafo 1 permette che le informazioni siano scambiate in tre modi differenti:

1. **su richiesta**, per un caso determinato, tenuto conto che dovrebbero essere utilizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura fiscale interna prima di presentare una richiesta di informazioni all’altro Stato;
2. **automaticamente**, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato contraente sono trasmesse sistematicamente all’altro Stato;
3. **spontaneamente**, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l’altro Stato<sup>4</sup>.

Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare le modalità di funzionamento dello **scambio di informazioni automatico** alla luce di quanto previsto dalle fonti internazionali e sovranazionali (in particolare, OCSE, Consiglio d’Europa, Unione europea, CIAT - cfr. la Tavola 1).

<sup>2</sup> L’espressione “spedizione di pesca” (“*fishing expedition*”) viene correntemente utilizzata per indicare quelle richieste di informazioni (soprattutto bancarie) generiche e non specifiche ovvero non adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri fissati dall’OCSE, riguardanti la posizione di un singolo contribuente o di interi gruppi o categorie di contribuenti, nei confronti dei quali si nutrono fondati sospetti o sono già stati acquisiti indizi di colpevolezza. L’art. 26, paragrafo 1, del Modello OCSE impedisce agli Stati contraenti di intraprendere “spedizioni di pesca”.

<sup>3</sup> L’estensione dello scambio d’informazioni abbraccia l’intera materia fiscale, senza pregiudizio per i principi generali e le disposizioni normative che governano i diritti degli accusati e dei testimoni in sede giudiziaria.

<sup>4</sup> Per un approfondimento sullo scambio di informazioni di cui all’art. 26 del Modello OCSE, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, 2008.

## **2. Lo scambio di informazioni automatico secondo l’OCSE**

Lo scambio di informazioni automatico (o c.d. “*routine exchange*”) implica la **sistematica e periodica** trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. Sono oggetto di trasmissione automatica le informazioni concernenti le diverse categorie di reddito (*i.e.*, dividendi, interessi, *royalties*, pensioni, eccetera), il mutamento di residenza, gli atti di disposizione di immobili, i rimborsi Iva, eccetera<sup>5</sup>.

In base al paragrafo 9 del Commentario all’art. 26 del Modello OCSE<sup>6</sup>, con lo scambio di informazioni automatico le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito – aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato contraente – sono trasmesse sistematicamente all’altro Stato<sup>7</sup>.


<sup>5</sup> Precisa l’OCSE che “(a)utomatic exchange of information (also called routine exchange by some countries) involves the systematic and periodic transmission of “bulk” taxpayer information by the source country to the residence country concerning various categories of income (e.g. dividends, interest, royalties, salaries, pensions, etc). This information is obtained on a routine basis in the source country (generally through reporting of the payments by the payer (financial institution, employer etc). Automatic exchange can also be used to transmit other useful types of information such as changes of residence, the purchase or disposition of immovable property, VAT refunds, etc. The country of residence tax authority can then check its tax records to verify that resident taxpayers have reported their foreign source income” (OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 3 on automatic (or routine) exchange of information*, 2006).

<sup>6</sup> Secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell’art. 26 del Modello OCSE:

“1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni prevedibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2”.

<sup>7</sup> Sullo scambio di informazioni automatico, cfr. anche la Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE C(81)39 del 5 maggio 1981, “Raccomandazione del Consiglio relativa ad una forma standardizzata per gli scambi automatici di informazioni nel quadro delle convenzioni fiscali internazionali” e la Raccomandazione del Consiglio OCSE C(95)50 del 23 luglio 1992, “Raccomandazione del Consiglio relativa ad un formato magnetico standardizzato per lo scambio automatico di informazioni fiscali”; la Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sull’utilizzo di codici fiscali nel contesto internazionale C(97)29/FINAL datata 13 marzo 1997, la Rac-

Tavola 1 - Lo scambio di informazioni automatico



L'obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giuridico in una disposizione convenzionale bilaterale *ad hoc*. Anche lo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 5 del Modello di *Tax Information Exchange Agreement* dell'OCSE del 2002 ("Modello di TIEA") può avvenire automaticamente soltanto in presenza di una specifica pattuizione al riguardo<sup>8</sup>. Il Modello

di TIEA, infatti, rappresenta la base per la conclusione di accordi specifici sullo scambio di informazioni su richiesta<sup>9</sup>.

Nel marzo del 2001, l'OCSE (unitamente al Consiglio d'Europa) ha adottato un **Modello di Memorandum of Understanding**, il quale offre il

*makes clear that the Agreement only covers exchange of information upon request (i.e., when the information requested relates to a particular examination, inquiry or investigation) and does not cover automatic or spontaneous exchange of information. However, Contracting Parties may wish to consider expanding their co-operation in matters of information exchange for tax purposes by covering automatic and spontaneous exchanges and simultaneous tax examinations*".

comandazione del Consiglio dell'OCSE C(97)30/FINAL data 10 luglio 1997, "Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa all'uso di un formato magnetico standardizzato rivisto per lo scambio automatico di informazioni fiscali" e la Raccomandazione del Consiglio OCSE sull'uso del Modello di *Memorandum of Understanding* sullo scambio automatico di informazioni a scopi fiscali C(2001)28/FINAL.

<sup>8</sup> Secondo quanto previsto dal paragrafo 39 del Commentario al Modello di TIEA, "Paragraph 1 [dell'art. 5] provides the general rule that the competent authority of the requested Party must provide information upon request for the purposes referred to in Article 1. The paragraph

<sup>9</sup> Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell'OCSE del 2002, cfr. P. Valente, *I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs). Disposizioni Ocse su scambio di informazioni con paradisi fiscali*, in "il fisco" n. 35/2009, fascicolo n. 1, pagg. 5781 e seguenti.

*framework* per la stipula, tra Stati, di accordi specifici sullo scambio di informazioni automatico<sup>10</sup>. Come previsto dal Modello di *Memorandum of Understanding*, nello scambio automatico le informazioni sono trasmesse dallo **Stato della fonte del reddito** allo **Stato di residenza** del percipiente (a prescindere da una specifica richiesta e da una verifica concreta in corso) e riguardano principalmente (art. 2 del Modello di *Memorandum of Understanding*):

- il cambio di residenza da uno Stato all'altro;
- la proprietà di, o il reddito da, beni immobili;
- dividendi, interessi, *royalties* e *capital gains* percepiti;
- salari, remunerazioni analoghe e gettoni di presenza percepiti;
- il reddito percepito da artisti e sportivi, le pensioni e le remunerazioni da funzioni pubbliche;
- rimborsi Iva, commissioni e pagamenti analoghi percepiti<sup>11</sup>.

Per espressa previsione dell'art. 4 del Modello di *Memorandum of Understanding*, lo scambio di informazioni automatico può avvenire per il tra-

<sup>10</sup> Il Modello di *Memorandum of Understanding* è stato adottato, in accordo con il Consiglio d'Europa, sulla base dell'art. 6 della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988 (cfr. *infra*).

<sup>11</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 2 del Modello di *Memorandum of Understanding*, le informazioni scambiate automaticamente hanno ad oggetto:

- a) "a change in a person's place of residence from one State to the other State;
- b) income from immovable property as referred to in Article 6 of the Model Convention;
- c) dividends as referred to in Article 10 of the Model Convention;
- d) interest as referred to in Article 11 of the Model Convention;
- e) royalties as referred to in Article 12 of the Model Convention;
- f) capital gains as referred to in Article 13 of the Model Convention;
- g) salaries, wages and other similar remuneration in respect of an employment as referred to in Article 15 of the Model Convention;
- h) directors' fees and other similar payments referred to in Article 16 of the Model Convention;
- i) income derived by artists and sportsmen referred to in Article 17 of the Model Convention;
- j) pensions and other similar remuneration referred to in Article 18 of the Model Convention;
- k) salaries, wages and other similar remuneration paid by a State or a political subdivision or a local authority thereof as referred to in Article 19 of the Model Convention;
- l) other income as referred to in Article 21 of the Model Convention;
- m) other items including items on indirect taxes such as VAT/sales tax and excise duties and social security payments; and
- n) commissions and other similar payments".

mite dello *Standard Magnetic Format* dell'OCSE<sup>12</sup>, i cui "campi" richiedono la trasmissione dei seguenti dati:

- con riferimento al beneficiario del reddito, suo agente o intermediario: *Tax Identification Number*, nome, data di nascita e indirizzo;
- con riferimento al soggetto pagatore, suo agente o intermediario: *Tax Identification Number*, nome, data di nascita ed indirizzo;
- con riferimento al reddito percepito nello Stato della fonte: anno fiscale, data, tipo di pagamento, valuta, ammontare lordo e netto, ritenuta applicata, rimborso, eccetera<sup>13</sup>.

Il contenuto del Modello di *Memorandum of Understanding* è riportato nella Tavola 2.

<sup>12</sup> "Automatic exchange of information requires the standardisation of formats in order to be efficient. In 1981 the OECD designed a paper-based form for automatic exchange which introduced the standardisation of certain pieces of information C(81)39/FINAL. In 1992, taking advantage of technological developments, the OECD then designed the Standard Magnetic Format (SMF) for the transmission of taxpayer information on magnetic tape. Based on country experiences the SMF was revised in 1997 to further improve countries' capacity to match information received automatically with information reported by its taxpayers. Use of the revised format was recommended by the OECD Council in 1997 (see C(97)30/FINAL). The record layout of the Standard includes fields allocated to the:

- recipient beneficial owner, his agent or intermediary, to the actual payer of the income, the payer's agent or intermediary. For each series of fields the same pattern is followed to provide information on the TIN (both residence country TIN and source country TIN), name, alias or other name, date of birth (where applicable) and address; and
- income (tax year, date, type of payment, currency, gross and net amount, tax withheld, refund etc)".

(OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes - Module 3, op. cit.*).

<sup>13</sup> Con riguardo ai benefici dello scambio di informazioni automatico, l'OCSE rileva che "(t)he foreign source information received on magnetic media or in digital form can be input into the recipient tax data base (often using bridging programs to capture the relevant information) and automatically matched against the income reported by the taxpayer. This is the most cost effective way to process the information. For example the Australian Tax Office's 2004-05 Compliance Program states that 1171 foreign source income data matching audits were completed during the 2003-04 tax year, raising over AUD\$3 million in liabilities. The foreign source information received on magnetic media or in digital form can also be matched manually, as a general procedure or when it could not be matched automatically. The automatic exchange of information on magnetic media also provides opportunities for more effective and efficient distribution of the exchanged information to local tax offices if needed and also for instance for feeding the information into data bases for purposes of risk analysis" (OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes - Module 3, op. cit.*).

**Tavola 2 - Il Modello di Memorandum of Understanding sullo scambio automatico di informazioni**

**OECD MODEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COMPETENT  
AUTHORITIES OF (STATE X) AND (STATE Y) ON THE AUTOMATIC EXCHANGE OF  
INFORMATION FOR TAX PURPOSES**

*This Model can be used as a working basis for an agreement for those tax administrations which are able and willing to engage in automatic exchange of information.*

*The competent authorities of (State X) and of (State Y) having regard to the desire of both authorities to increase mutual assistance,*

*hereby declare as follows:*

**GENERAL**Article 1

*On the basis of Article 6 of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters of 25 January 1988 (the Convention) 1 and in accordance with this Memorandum, the competent authorities of (State X) and (State Y) shall endeavour to automatically provide each other with the information referred to in Article 2 below with respect to persons resident in one or both States.*

**EXCHANGE OF INFORMATION**Article 2

*The competent authorities shall endeavour to automatically provide each other with information in respect of the following (references to Articles in subparagraphs below are to Articles of the Model Tax Convention hereafter referred to as the "Model Convention"):*

- a. a change in a person's place of residence from one State to the other State;*
- b. income from immovable property as referred to in Article 6 of the Model Convention;*
- c. dividends as referred to in Article 10 of the Model Convention;*
- d. interest as referred to in Article 11 of the Model Convention;*
- e. royalties as referred to in Article 12 of the Model Convention;*
- f. capital gains as referred to in Article 13 of the Model Convention;*
- g. salaries, wages and other similar remuneration in respect of an employment as referred to in Article 15 of the Model Convention;*
- h. directors' fees and other similar payments referred to in Article 16 of the Model Convention;*
- i. income derived by artists and sportsmen referred to in Article 17 of the Model Convention;*
- j. pensions and other similar remuneration referred to in Article 18 of the Model Convention;*
- k. salaries, wages and other similar remuneration paid by a State or a political subdivision or a local authority thereof as referred to in Article 19 of the Model Convention;*
- l. other income as referred to in Article 21 of the Model Convention;*
- m. other items including items on indirect taxes such as VAT/sales tax and excise duties and social security payments; and*
- n. commissions and other similar payments.*

*The competent authorities may agree by an exchange of letters to add to the list of information to be exchanged, and will, in any case, review the information being provided no less than every two years.*

**TERMS AND CONDITIONS**Article 3

*With respect to the automatic exchange of information provided in this Memorandum, Article 21 (Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance) and Article 22 (Secrecy) of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters are fully applicable.*

Article 4

*The information referred to in Article 2 of this Memorandum shall, as much as possible, be provided in a magnetic or electronic format following the Recommendation of the Council on the Use of the Revised OECD Standard Magnetic Format for Automatic Exchange of Information [C(97)30/FINAL] or any further updated format recommended by the*

*Council. This information shall include, as much as possible, the Tax Identification Numbers in the residence and source country of the non-resident recipients of income following the OECD Recommendation on the use of Tax Identification Numbers in an International Context [C(97)29/FINAL].*

Article 5

*If the information provided by a State as part of the automatic exchange of information is found to be incorrect or incomplete, the competent authority shall make this known as quickly as possible to the other State. Feedback should be provided whenever useful to the sending country.*

Article 6

*The information shall be provided periodically, at least once per calendar year, to:*  
*in (State X): name and address of the responsible part of the tax administration*  
*in (State Y): name and address of the responsible part of the tax administration*  
*Information relating to income and/or data concerning a particular calendar year shall be forwarded immediately if possible, and in any event, as soon as possible after the end of the calendar year in question.*

**APPLICATION AND TITLE**

Article 7

*This Memorandum shall enter into force on DD MM YYYY and apply to information concerning income from the calendar year YYYY and succeeding years until denounced by one competent authority by means of a notification to the other competent authority.*

Article 8

*This Memorandum may be cited as the “Memorandum of Understanding between the Competent Authorities of (State X) and (State Y) on the Automatic Exchange of Information for Tax Purposes”.*

*Done in duplicate, in the x and y languages, each version being equally authentic.*

*The Competent Authority for (State X)*

*The Competent Authority for (State Y)*

*Signature*

*Date*

*Signature*

*Date*

### **3. Lo scambio di informazioni automatico nella Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988**

La Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988 (“Convenzione”) disciplina la **cooperazione internazionale in ambito fiscale**, attuata mediante l’assistenza e lo scambio di informazioni sul piano multilaterale<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> In data 31 marzo 2010, l’OCSE e il Consiglio d’Europa hanno adottato il Protocollo di modifica della Convenzione, allo scopo di adeguare le disposizioni convenzionali agli *standards* di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l’obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario secondo la legislazione interna, nonché l’obbligo allo scambio di informazioni anche in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto. La Convenzione, infatti, è stata redatta anteriormente all’adozione (nel 2002), da parte del *Global Forum on Transparency*

Lo scopo è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato contraente di **combattere l’evasione fiscale internazionale** e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente. Rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni automatico e quello spontaneo, le verifiche fisca-

*and Exchange of Information* dell’OCSE, degli *standards* internazionali di trasparenza e scambio di informazioni. Allo stato attuale, essa non prevede l’obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario e l’obbligo allo scambio di informazioni in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto. Il Protocollo di modifica consente quindi, tra gli altri, di allineare le disposizioni convenzionali ai nuovi principi di trasparenza ampiamente adottati ed implementati a livello internazionale, nonché alle disposizioni dell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (versione 2005) e del Modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), adottato dall’OCSE nel 2002.

li simultanee, le verifiche fiscali all'estero, l'assistenza per il recupero dei crediti tributari.

L'art. 5 disciplina lo scambio di informazioni su richiesta, in virtù del quale, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce al primo ogni informazione relativa ad una data persona o transazione<sup>15</sup>.

Lo scambio di informazioni automatico, seppur astrattamente contemplato, può avvenire soltanto previo **accordo specifico** tra le Parti. Secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione, "per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'art. 4"<sup>16</sup>.

Lo scambio di informazioni spontaneo è disciplinato dall'art. 7<sup>17</sup>, mentre le verifiche fiscali simultanee e le verifiche fiscali all'estero sono disciplinate rispettivamente dall'art. 8 e dall'art. 9 della Convenzione<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Qualora le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato richiesto non consentano di dar seguito alla richiesta di informazioni, questo adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

<sup>16</sup> L'art. 4 obbliga gli Stati contraenti a scambiarsi le informazioni che appaiono rilevanti per:

- procedere all'accertamento e alla riscossione delle imposte, al recupero dei crediti tributari o alle relative misure di esecuzione;
- promuovere un'azione dinanzi ad un'autorità amministrativa o avviare procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 7, uno Stato contraente, a prescindere da una richiesta preliminare, comunica ad un altro le informazioni di cui è a conoscenza allorché:

- a) il primo Stato abbia motivo di ritenere che nell'altro possa verificarsi una riduzione o un'esenzione anomala d'imposta;
- b) un contribuente ottenga nel primo Stato una riduzione o un'esenzione d'imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato;
- c) le operazioni tra un contribuente di uno Stato ed un contribuente di un altro Stato avvengano tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro Paese o in entrambi;
- d) uno Stato abbia motivo di ritenere che possa risultare una riduzione d'imposta da trasferimenti fittizi di utili nell'ambito di gruppi di imprese;
- e) in seguito ad informazioni comunicate ad uno Stato da un altro Stato, il primo Stato abbia raccolto informazioni utili ai fini dell'accertamento degli obblighi tributari nell'altro Stato.

<sup>18</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 8 ("Verifiche fiscali simultanee"):

"1. Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano al fine di determinare i casi e le procedure relativi

In attuazione della suindicata disposizione, è stato adottato (dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa) il citato Modello di *Memorandum of Understanding* per lo scambio di informazioni automatico in materia fiscale<sup>19</sup>.

#### **4. Lo scambio di informazioni automatico nella Direttiva n. 77/799/CEE e nei Regolamenti sulla cooperazione amministrativa in materia di Iva (n. 1798/2003) e di accise (n. 2073/2004)**

##### *La Direttiva n. 77/799/CEE*

Al fine di combattere la frode e l'evasione fiscale internazionale, nonché di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali degli Stati membri, l'Unione europea ha emanato la Direttiva n. 77/799/CEE, la quale è stata, nel tempo, oggetto di diversi interventi che ne hanno modificato, in parte, il contenuto.

In base a detta Direttiva, le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea scambiano ogni informazione atta a permettere una **corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio**, nonché tutte le informazioni relative alla **determinazione delle imposte indirette** (imposta sul valore aggiun-

alle verifiche fiscali simultanee. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno ad una determinata verifica fiscale.

2. Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti al fine di verificare, simultaneamente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con interessi comuni o collegati al fine di scambiare le informazioni utili in tal modo ottenute".

Secondo quanto previsto dall'art. 9 ("Verifiche fiscali all'estero"):

"1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di una verifica fiscale nello Stato richiesto.

2. Se la richiesta è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto comunica al più presto all'autorità competente dello Stato richiedente la data ed il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario incaricato di effettuare detta verifica, nonché le procedure e le condizioni stabilite dallo Stato richiesto per lo svolgimento di tale verifica. Ogni decisione relativa allo svolgimento della verifica fiscale è adottata dallo Stato richiesto.

3. Una Parte può informare uno dei depositari circa la sua intenzione di non accettare, in linea generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento".

<sup>19</sup> Cfr. *Draft Council Recommendation on the Use of the OECD Model Memorandum of Understanding on Automatic Exchange of Information for Tax Purposes*, 2001.

to, accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, accise sui tabacchi lavorati)<sup>20</sup>.


La Direttiva contempla, oltre allo scambio di informazioni su richiesta e allo scambio di informazioni spontaneo, anche lo scambio di informazioni automatico.

In particolare, l'art. 3 prevede che "(l)e autorità

competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, con regolarità, ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 9"<sup>21</sup>.

Si veda la Tavola 3.

**Tavola 3 - Dir. n. 77/799/CEE: scambio di informazioni automatico**



**Il Regolamento n. 1798/2003**

Il Regolamento stabilisce le condizioni di cooperazione tra le autorità amministrative nazionali preposte all'applicazione della legislazione in materia di **Iva** alla **cessione di beni** e alla **prestazione di servizi**, all'**acquisto intracomunitario** di beni e all'**importazione** di beni. Esso

<sup>20</sup> Vengono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio, indipendentemente dal sistema di riscossione, le imposte applicate al reddito complessivo, al patrimonio complessivo o a elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

<sup>21</sup> L'art. 9 della Direttiva prevede che:

"1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, hanno luogo, se necessario, delle consultazioni, in seno a un comitato, fra:

- le autorità competenti degli Stati membri in causa, su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilaterali;
- le autorità competenti dell'insieme degli Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilaterali.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità, da esse designate, di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

3. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la disciplina di casi particolari, ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri".

prevede inoltre una cooperazione fra tali autorità amministrative e la Commissione europea.

Più precisamente, vengono definite le norme e le procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi reciprocamente ogni informazione che possa consentire l'accertamento corretto dell'Iva.

Lo scambio automatico in particolare è disciplinato dall'art. 17 del Regolamento e può avvenire:

- se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;
- se uno Stato membro ha motivo di ritenere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'Iva;
- se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Prevede l'art. 17 del Regolamento:

"Salvo il disposto dei capi V e VI, l'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

- 1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e l'efficacia del sistema di controllo dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;
- 2) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'Iva;
- 3) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro".

Le informazioni oggetto di scambio, la periodicità e le modalità pratiche dello scambio automatico sono determinate dalla Commissione, assistita da un comitato permanente per la cooperazione amministrativa<sup>23</sup>.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di decidere se partecipare allo scambio di una particolare categoria di informazioni e se procedervi in modo automatico.

#### **Il Regolamento n. 2073/2004**

Il Regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della **legislazione sulle accise** devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione. Esso, in particolare, definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare ogni informazione utile all'accertamento corretto delle accise.

Lo scambio di informazioni può avvenire su richiesta, in via automatica o spontanea.

Con riferimento allo scambio di informazioni automatico, il Regolamento distingue tra "scambio automatico occasionale" e "scambio automatico regolare".

Secondo quanto previsto dall'art. 2, paragrafi 8 e 9, lo "scambio automatico occasionale" implica la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni determinate a un altro Stato membro, quando e nei limiti in cui

siano disponibili; nello "scambio automatico regolare" invece, la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, delle informazioni avviene a intervalli regolari prestabiliti<sup>24</sup>.

#### **5. Lo scambio di informazioni automatico nella Direttiva del Consiglio n. 2003/48/CE**

La Dir. n. 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, adottata dal Consiglio nel giugno 2003, si propone di assicurare un livello di imposizione effettiva (ai sensi delle disposizioni in vigore presso lo Stato del percipiente) sui **redditi da risparmio** sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a una persona fisica residente in un altro Stato membro, mediante un **effettivo e automatico scambio di informazioni** tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri<sup>25</sup>.

Ai sensi dell'art. 1, la Direttiva ha lo scopo di "permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro". Se l'agente pagatore ha ragione di ritenere che il percipiente di un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo, "si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo"; deve, pertanto, promuovere le necessarie indagini tese a individuare l'effettivo beneficiario del pagamento, secondo le procedure in vigore nel proprio Paese.

Per assicurare un livello di imposizione sui redditi da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la direttiva propone di adottare un sistema basato sullo

<sup>23</sup> Secondo l'art. 1 del Regolamento:

"1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.

Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.

Per il periodo di cui all'articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri".

<sup>24</sup> Secondo l'art. 2 del Regolamento:

"Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(...)

8) 'scambio automatico occasionale': la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, man mano che sono disponibili;

9) 'scambio automatico regolare': la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, a intervalli regolari prestabiliti; (...)".

<sup>25</sup> La Direttiva è stata attuata in Italia con D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84.

scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella transazione. In ottemperanza al principio dello scambio di informazioni, l'agente pagatore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, **in via automatica**<sup>26</sup>, almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, i seguenti dati:

- la propria denominazione ed indirizzo;
- identità e residenza del beneficiario effettivo;
- il numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l'identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti);
- le informazioni relative al pagamento di interessi<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Ai sensi dell'art. 9 della Direttiva:

"1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all'articolo 8 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno. (...)"

<sup>27</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva:

"1. Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

- a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3;
- b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;
- c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi; e
- d) informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

2. Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

- a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;
- b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o d): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
- c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'intero importo della distribuzione;
- d) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1;

Lo scambio di informazioni automatico contemplato dalla Direttiva in commento, riguardando esclusivamente i redditi da risparmio percepiti dalle **persone fisiche**, ha un ambito di applicazione oggettivo limitato.

A Paesi quali Belgio, Lussemburgo e Austria, per un periodo transitorio è stata concessa la facoltà di astenersi dall'applicazione delle disposizioni sullo scambio automatico di informazioni; durante il periodo transitorio, tali Stati possono prelevare, sugli interessi corrisposti a beneficiari effettivi residenti in un altro Paese UE, una ritenuta alla fonte pari al 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, al 20% nei tre anni seguenti e al 35% successivamente. Il gettito derivante dall'applicazione della ritenuta alla fonte viene ripartito tra lo Stato d'origine (Belgio, Lussemburgo o Austria), che trattiene il 25%, e lo Stato di residenza del beneficiario effettivo degli interessi, a cui spetta il 75%<sup>28</sup>.

Nel novembre 2008, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica alla direttiva [COM(2008)727], diretta a garantire una più efficace imposizione effettiva sui redditi da risparmio e ad eliminare distorsioni alla concorrenza.

Disposizioni analoghe a quelle previste dalla Direttiva per Belgio, Lussemburgo e Austria si rinvencono negli accordi in materia di tassazione dei redditi da risparmio che l'Unione europea, nel corso del 2004, ha concluso con Svizzera, San Marino<sup>29</sup>, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein<sup>30</sup>.

e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'importo degli interessi annualizzati. (...)"

<sup>28</sup> Per approfondimenti sulla Direttiva n. 2003/48/CE, cfr. P. Valente, "Fiscalità sovranazionale", Milano, 2008.

<sup>29</sup> Sui progressi effettuati da San Marino in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali, cfr. P. Valente, *I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) stipulati da San Marino*, in "il fisco" n. 5/2010, fascicolo n. 1, pagg. 685 e seguenti; P. Valente, *Il network convenzionale di San Marino*, in "Commercio internazionale" n. 5/2010; P. Valente, *Il segreto bancario nella Repubblica di San Marino tra normativa consolidata e prospettive di riforma*, in "il fisco" n. 2/2010, fascicolo n. 1, pagg. 231 e seguenti.

<sup>30</sup> Gli accordi si basano sui seguenti quattro principi fondamentali:

- ritenuta alla fonte: i pagamenti degli agenti saranno soggetti a ritenuta sugli interessi, con aliquota pari al 15% nei primi tre anni, 20% nei seguenti tre anni, 35% successivamente e con l'obbligo di trasferire il 75% delle relative entrate alle autorità fiscali degli Stati membri di residenza;
- volontaria divulgazione di informazioni: la ritenuta non verrà applicata nel caso in cui il contribuente autorizzi

## 6. Lo scambio di informazioni automatico nel *CIAT Model Agreement on the Exchange of Tax Information*

Il *CIAT Model Agreement on the Exchange of Tax Information* (“*CIAT Model*”) è stato adottato dal *CIAT* (*Inter-American Center of Tax Administrations*) nel 1999.

Il testo è stato redatto dal *Working Group on Exchange of Information* – sponsorizzato dall’I-

---

l’agente a rendere note le informazioni circa il pagamento degli interessi alle autorità fiscali competenti;

- riesame: le clausole stabilite dalle parti dovranno essere riesaminate almeno ogni tre anni, od ogniqualvolta una delle parti contraenti ne faccia richiesta;
- scambio di informazioni su richiesta: gli Stati si impegnano a garantire lo scambio di informazioni su richiesta, in caso di frode o simili.

talia e coordinato dal CIAT – composto da esperti nella materia dei seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Italia e Messico.

Il *CIAT Model*, il quale disciplina le forme di scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali, presenta un contenuto analogo al Modello di TIEA dell’OCSE del 2002. A differenza di quest’ultimo, però, non prevede soltanto lo scambio di informazioni su richiesta (art. 4, paragrafo 5), ma anche lo scambio di informazioni automatico (art. 4, paragrafo 3) e lo scambio di informazioni spontaneo (art. 4, paragrafo 4).

La definizione delle modalità concrete per l’attuazione dello scambio di informazioni automatico è demandata a uno specifico **accordo** tra gli Stati contraenti.